

ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI C.C. N. 114 DEL 16.12.2004

C. ANZIANO
ARENA G.

IL PRESIDENTE
GOTADORO

SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DI PAOLA



COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta
I Settore

REGOLAMENTO DEL TEATRO COMUNALE

NOVEMBRE 2004

SOMMARIO

ART. 1.....	3
OGGETTO.....	3
ART. 2	3
FINALITÀ	3
ART. 3	3
GESTIONE.....	3
ART. 4	3
ORGANI DI GESTIONE.....	3
ART. 5	3
LA CONCESSIONE IN USO	3
ART. 6	4
SOGGETTI AMMESSI	4
ART. 7	4
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	4
ART. 8	4
AUTORIZZAZIONE	4
ART. 9	5
CAUZIONE	5
ART. 10.....	5
TARIFFA	5
ART. 11.....	5
MISURA TARIFFARIA	5
ART. 12.....	6
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 13.....	6
NORME DI CONDOTTA.....	6
ART. 14.....	7
POSTI RISERVATI	7
ART. 15.....	7
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	7
ART. 16.....	7
PERSONALE.....	7
ART. 17.....	7
PATROCINII E COLLABORAZIONI.....	7
ART. 17.....	8
NORMA FINALE.....	8

Art. 1

Oggetto

È istituito il Teatro Comunale, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quale servizio pubblico, presso l'ex cineteatro Bartolotta appartenente al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Finalità

IL Teatro Comunale deve favorire lo sviluppo dell'attività culturale d'interesse per l'intera cittadinanza e per il territorio mediante la promozione e lo svolgimento esclusivamente di attività compatibili con la struttura ed in particolare:

- attività teatrali;
- attività musicali;
- attività cinematografiche;
- attività di spettacolo;
- convegni;
- conferenze.

Sono espressamente escluse le attività commerciali.

Art. 3

Gestione

Il Comune di Mazzarino provvede in forma diretta alla gestione del servizio e di tutte o parti delle attività sussidiarie considerate nel presente regolamento, secondo la previsione dell'art. 113, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare concessioni d'uso temporanee.

Art. 4

Organi di gestione

Provvedono alla gestione del Teatro gli organi dell'Amministrazione Comunale .

È istituita una commissione formata da cinque componenti nominata e presieduta dal Sindaco, cui sono assegnate funzioni consultive.

Il Sindaco può procedere alla nomina di un Direttore Artistico cui sono assegnate funzioni di consulenza per i compiti di programmazione artistica in assistenza degli organi incaricati della gestione.

Art. 5

La concessione in uso

L'Amministrazione Comunale può concedere in uso, interamente o in parte, il Teatro Comunale, nel rispetto del dettato dei precedenti articoli, con provvedimento del Sindaco, previo versamento di cauzione e tariffa da parte dei richiedenti secondo le modalità di seguito stabilite.

L'uso del Teatro non può essere concesso per cerimonie di qualsiasi natura quali matrimoni, battesimi, compleanni, feste da ballo e altre analoghe manifestazioni, nonché per tutte le attività in contrasto con le finalità previste dal Regolamento.

Ad un unico soggetto non possono essere concesse in uso più di otto giornate di manifestazioni per anno solare.

Art. 6

Soggetti ammessi

Hanno facoltà di concorrere alle concessioni d'uso Singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, Scuole e Aziende.

Art. 7

Presentazione dell'istanza

La concessione del complesso teatrale è autorizzata previa presentazione di domanda, in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune, da inoltrare 60 giorni prima della data della manifestazione.

La domanda dovrà contenere:

- A. nome e cognome richiedente;
- B. recapito comprensivo di numero telefonico;
- C. codice fiscale o partita IVA;
- D. tipo della manifestazione;
- E. sala richiesta;
- F. data ed orari della manifestazione;
- G. orario di uso della biglietteria;
- H. strutture impiantistiche necessarie;
- I. numero dei giorni richiesti;
- J. dichiarazione di aver provveduto alle autorizzazioni SIAE;
- K. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di uso corretto delle attrezzature e degli arredamenti;
- L. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non utilizzare le sale per un numero di persone superiore alla capienza massima.

La domanda, altresì, dovrà essere corredata da tutta la documentazione illustrativa ritenuta necessaria per la valutazione della richiesta, quale a titolo esemplificativo depliant, presentazione dello spettacolo o della manifestazione o dell'artista, illustrazione dell'attività svolta dal richiedente e quant'altro.

La presentazione della domanda e l'eventuale accoglimento non esime l'interessato dagli obblighi relativi a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione della manifestazione/spettacolo quali adempimenti SIAE, domanda per richiesta autorizzazione pubblico spettacolo, richiesta pagamento canoni pubblicitari.

Art. 8

Autorizzazione

L'uso del complesso teatrale è concesso dando priorità assoluta alla stagione teatrale ed alle attività del Comune.

Le domande di concessione saranno esaminate tenendo conto dello scopo e delle finalità del Teatro secondo quanto stabilito nel presente regolamento. In caso di concomitanza di richieste sarà compito dell'Ente contattare i soggetti richiedenti per sondare la possibilità di eventuali spostamenti. Esasperato inutilmente tale tentativo, l'Amministrazione Comunale provvederà a concedere la sala richiesta secondo i seguenti criteri di priorità:

- A. Rilevanza sociale e interesse culturale della manifestazione proposta;
- B. Ente proponente;
- C. Associazioni locali;
- D. Rilevanza delle motivazioni benefiche-sociali a sostegno dell'iniziativa.

I requisiti delle istanze ammissibili saranno vagliati seguendo l'ordine dei criteri, riferiti al precedente comma nell'intento di garantire un equilibrato, armonico e imparziale appoggio a tutte le richieste formulate dalle diverse realtà del territorio.

L'uso del Teatro non potrà essere in ogni caso autorizzato a favore di coloro che risultino debitori nei confronti del Comune o che non abbiano rispettato le condizioni fissate

dall'Amministrazione Comunale o abbiano dimostrato negligenza, incuria o inaffidabilità nella gestione di precedenti concessioni.

Qualora, per cause di forza maggiore, venisse meno la disponibilità delle sale per il giorno di concessione richiesto e accordato, sarà concordata un'ulteriore data senza alcun onere aggiuntivo per il concessionario. Nessun rimborso è dovuto al richiedente da parte del Comune.

Art. 9

Cauzione

A garanzia delle obbligazioni derivanti in relazione ad eventuali danni che si dovessero produrre all'immobile, agli impianti e agli arredi, coloro che richiedono la concessione in uso dovranno costituire apposita cauzione in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge del 10 giugno 1982, n. 348:

- A. versamento in numerario o in titoli di Stato presso la Tesoreria del Comune di Mazzarino;
- B. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- C. polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio dell'Unione Europea;

La cauzione se costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere scadenza successiva di almeno 30 giorni rispetto alla data di realizzazione della manifestazione.

L'importo della cauzione è fissato in € 25.000,00 per ciascuna concessione.

La cauzione sarà svincolata entro 35 giorni dalla data di realizzazione della manifestazione.

La costituzione della cauzione deve avvenire anticipatamente all'uso ed entro cinque giorni dalla comunicazione di disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, essa è condizione indispensabile per il rilascio della concessione.

Art. 10

Tariffa

La tariffa per l'uso del Teatro deve coprire i costi di gestione della struttura e della eventuale impiantistica richiesta, essa comprende:

- uso della sala, delle attrezzature, degli impianti, delle strutture di palco e dei camerini;
- costi del personale addetto;
- costi per riscaldamento ed energia elettrica.

Il pagamento della tariffa deve avvenire anticipatamente all'uso ed entro cinque giorni dalla comunicazione di disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di mancato utilizzo della sala senza preavviso di almeno 15 giorni, l'Amministrazione Comunale procederà a incamerare il 50% della tariffa versata.

Sono esclusi dal pagamento della tariffa le scuole di ogni ordine e grado del Comune, che però per accedere alle agevolazioni, dovranno presentare entro il mese di novembre di ogni anno il programma per l'intero anno scolastico.

Art. 11

Misura tariffaria

La tariffa è stabilita nella misura di € 250,00 essa si deve intendere per giornata e comprensiva dell'uso di platea e tribuna del Teatro, ove la richiesta riguardi l'uso della sola platea la tariffa è ridotta del 25 %.

Inoltre, nel caso in cui il concessionario richieda per prove o allestimenti scenici l'utilizzo di ulteriori giornate precedenti la data richiesta, per ogni giornata aggiuntiva dovrà essere corrisposta la misura della tariffa indicata nell'atto di concessione, ridotta del 25%.

Art. 12

Obblighi del concessionario

Il concessionario deve adibire il contingente minimo di personale riferito in calce:

Per rappresentazioni teatrali o cinematografiche	n. 1 macchinista o tecnico di proiezione n. 1 elettricista, n. 6 maschere
Per le giornate di allestimento e prova di rappresentazioni teatrali o cinematografiche	n. 1 macchinista o tecnico di proiezione n. 1 elettricista n. 2 addetti con compiti di custodia e rigoverno
Per convegni e conferenze	n. 1 elettricista n. 3 addetti con compiti di vigilanza e rigoverno

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla pulizia e all'igiene delle sale dei servizi e delle pertinenze del Teatro per l'intera durata della concessione. Il Teatro deve essere riconsegnato in perfette condizioni di pulizia, igiene e ordine.

L'impiego di proprio personale o di terzi da parte del concessionario per l'allestimento, organizzazione e gestione dello spettacolo o della manifestazione non potrà comportare alcuna riduzione nei costi fissati per la concessione. Il concessionario sarà in ogni caso responsabile di tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro o d'opera per la realizzazione dell'evento tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi formalità, spesa o contestazione.

Ove si riscontri che le attività svolte dall'utente non corrispondano a quelle per cui è rilasciata la concessione, l'Amministrazione Comunale procede all'immediata revoca della autorizzazione, con l'incameramento della tariffa versata e della cauzione.

Qualora si verificano danneggiamenti di qualsiasi genere ovvero inadempienze con effetti onerosi si provvederà a incamerare dalla somma versata a titolo di cauzione l'importo occorrente per la riconduzione in pristino delle cose danneggiate, ovvero per il risarcimento del servizio non debitamente reso.

Nel caso che il danno sia stimato maggiore della cauzione versata, si perseguirà l'utente a termine di legge.

Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale segnalerà gli eventuali danneggiamenti arrecati dal concessionario previa preventiva e successiva ricognizione dello stato delle cose.

Art. 13

Norme di condotta

Nessuno spettatore può collocarsi, neppure temporaneamente, in posti diversi da quello corrispondente al biglietto o abbonamento in suo possesso. I posti numerati servono ad uso esclusivo di chi ha acquistato il diritto di occuparli e non possono essere occupati da altri ancorché fossero lasciati liberi.

I posti non numerati spettano di diritto al primo occupante e chi si allontana, anche momentaneamente, perde il diritto acquisito che non si conserva neanche ponendovi un oggetto qualsiasi.

Il passaggio da una fila di poltrone ad altra è consentito solamente lungo le corsie che dividono le stesse. Non può essere ostacolato il libero passaggio tra le file né ostruire le zone di transito del pubblico per accedere ai vari posti.

Non è consentito disturbare il pubblico né tanto meno offendere la pubblica dignità.

Sono vietati urla, schiamazzi, fischi, parole oscene e simili, ovvero sibili e altre rumorose molestie, del pari è proibito il lancio di oggetti di qualsiasi specie.

Durante gli spettacoli è vietato deambulare o sostare nei corridoi delle sale, del pari bisogna osservare il più assoluto silenzio in caso di uso degli ulteriori spazi pertinenti.

Prima dell'ingresso in sala gli spettatori che ne fossero in possesso devono spegnere i telefoni cellulari il cui uso è tassativamente vietato in ogni modalità.

Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo, poiché dopo l'inizio della rappresentazione è tassativamente vietato a chiunque l'accesso.

Agli spettatori ritardatari potrà concedersi l'accesso esclusivamente negli intervalli della rappresentazione accompagnati dal personale di vigilanza.

Il mantenimento dell'ordine pubblico è affidato al personale di custodia e sorveglianza. In casi di difficoltà detto personale potrà avvalersi dei Vigili Urbani e delle Forze preposte a mantenere l'ordine pubblico. Il personale incaricato della vigilanza provvede ad allontanare gli spettatori che violino una qualunque delle precedenti norme.

Art. 14

Posti riservati

Hanno diritto a libero ingresso, oltre alle persone che, per legge, possono accedere nel Teatro durante gli spettacoli, il Sindaco, il Presidente del Consiglio gli Assessori comunali, il Segretario generale, i rappresentanti della stampa accreditati ed eventuali ospiti a cui siano assegnati posti nominativi con provvedimento del Sindaco all'inizio di ogni stagione o di volta in volta.

All'uopo, di norma, saranno riservati i posti delle prime due file del settore destro della platea. Il diritto a libero ingresso è strettamente personale e il beneficiario è tenuto, ad ogni richiesta del personale addetto, ad esibire apposito documento rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Non possono essere riservati posti per una aliquota superiore ad un ventesimo della capienza.

Art. 15

Servizio di biglietteria

Il Teatro viene aperto al pubblico non prima di un'ora dall'inizio dello spettacolo. I biglietti di ingresso saranno posti in vendita presso la biglietteria del Teatro quarantacinque minuti prima di ogni spettacolo o in prevendita nei giorni che precedono lo spettacolo, previo avviso pubblico.

È vietata qualsiasi altra forma di commercio dei biglietti di ingresso e non è permesso ad ogni singola persona acquistarne più di quattro in prevendita.

Art. 16

Personale

Per l'apertura al pubblico del Teatro è obbligatoria e tassativa la predisposizione delle aliquote minime di addetti previste dall'art. 12 del presente regolamento, secondo i modi ivi stabiliti.

Art. 17

Patrocini e collaborazioni

Sono ammessi patrocini e collaborazioni per la realizzazione delle attività del Teatro Comunale, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Definizioni.

- A. **IL CONTRATTO DI PATROCINIO** determina a fronte di un corrispettivo, prestato dallo sponsor, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi, l'obbligo del Comune di divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante associandolo alla manifestazione o alle iniziative oggetto del contratto.
- B. **GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE** si configurano quali compartecipazioni alla realizzazione di iniziative, manifestazioni e attività secondo modalità e misure variabili dove tuttavia il concorso di collaborazione non sia inferiore al 25% dei costi globali.

Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.).

La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine:

- da iniziativa spontanea di questa¹ Amministrazione Comunale;
- da iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel presente articolo.

Quale legislazione di principio per l'applicazione del presente articolo, si richiamano l'art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 120 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41.

Art. 18

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le apposite norme di legge sul funzionamento e sulla vigilanza dei locali adibiti a pubblici spettacoli.

¹ Errore materiale non emendato in sede di approvazione: il testo deve intendersi «dell'Amministrazione Comunale» e non di nessuna specifica amministrazione, dacché questa o quella amministrazione, per un regolamento, pari sono.